

Giornale Giuridico

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 17/01/2024) 18/03/2024, n. 11108

QUERELA

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. VERGA Giovanna - Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -relatore

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

A.A. n. a R il (Omissis)

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 6/3/2023

dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le note d'udienza e le conclusioni scritte a firma del difensore, Avv. Stefano Fusco

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/4/2022, aveva dichiarato A.A. colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola- previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Stefano Fusco, deducendo:

2.1 la violazione degli artt. 152 cod. pen. e 82 e 523 cod. proc. pen.

Il difensore, premesso che la p.o. costituita parte civile non rassegnava le conclusioni in esito al dibattimento di primo grado, così tacitamente revocando la costituzione, assume che l'assenza di elementi da cui desumere la persistente volontà punitiva in epoca successiva all'entrata in vigore del

D.Lgs. 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per la fattispecie a giudizio, avrebbe dovuto indurre a ritenere una remissione tacita di querela da parte della p.o.;

2.2 la violazione degli artt. 2,124, 640 cod. pen. e 529 cod. proc. pen. in considerazione della tardività della querela sporta il 16/2/2015 sebbene, secondo quanto affermato dal primo giudice, l'ultima azione delittuosa debba collocarsi alla data del 24 ottobre 2014, coincidente con la consegna alla p.o. dell'assegno risultato privo di fondi di copertura in esito alla presentazione in data 8/11/2014;

2.3 la violazione degli artt. 43 e 640 cod. pen., avendo i giudici di merito ritenuto idoneo ad integrare l'elemento materiale del delitto contestato la consegna di un assegno privo di copertura in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e nonostante il titolo fosse stato emesso da terzi. Aggiunge il difensore che con riguardo al dolo i giudici di merito hanno valorizzato la condotta postfattuale sebbene in materia di truffa contrattuale rilevi esclusivamente il dolo iniziale mentre non risulta argomentata la idoneità decettiva della spendita di un nome falso.

2.4 Con le note d'udienza in data 10/1/2024 il difensore ha confutato le conclusioni rassegnate dal P.g., sostenendo in particolare con riguardo al primo motivo del ricorso principale che sul tema della remissione tacita di querela in presenza di comportamenti incompatibili con la volontà di proseguire nell'azione penale la giurisprudenza di legittimità presenta un panorama frammentato con conseguente necessità di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Motivi della decisione

1 - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

1.1 Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la difesa non contesta l'esistenza dell'istanza punitiva ma ne assume la remissione tacita in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile sebbene questa Corte abbia espressamente escluso siffatto esito. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni precisato che la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149 - 01), essendo al fine della remissione tacita ex art. 124, comma 3, cod. pen. necessaria la manifestazione non equivoca ed obiettiva, anche per fatti concludenti, del proposito di abbandonare l'istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660 - 01; Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555 -01).

La difesa non adduce a conforto del proprio assunto circostanze diverse dalla mancata rassegnazione delle conclusioni in primo grado, ovvero comportamenti univocamente e radicalmente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva.

1.2 Non è fuor di luogo rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la inconciliabilità logica con la richiesta di punizione di mere omissioni quale la mancata comparizione o la mancata costituzione di parte civile, che possono derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie; con riguardo all'accettazione del risarcimento dei danni ha chiarito che, sebbene apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, non comporta in termini necessitati la volontà di remissione dell'istanza punitiva (Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Rv. 209798 - 01) e analogamente ha escluso simile valenza in relazione all'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne ha rigettato la domanda risarcitoria in primo grado (Sez. 5, n. 48239 del 28/10/2019, Rv. 278041-01). Inoltre, questa Corte, contrariamente a quanto assume il difensore, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è ferma nel segnalare la necessità per il giudice di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 - 01; Sez. 2, n.

Pertanto, la novellata previsione di cui all'art. 152, comma 3, cod. pen. non introduce alcun elemento di frizione sistematica nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il legislatore previsto un'ipotesi tipica di remissione tacita laddove il querelante, all'uopo espressamente avvisato delle conseguenze della mancata comparizione, non si presenti senza giustificato motivo all'udienza in cui è previsto il suo esame quale testimone.

2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la tempestività della querela, trattandosi di profilo che, come ricordato dal ricorrente, era stato introdotto in primo grado ma non risulta coltivato in appello nonostante la già vigente modifica al regime di procedibilità e, dunque, precluso. Deve aggiungersi in proposito che la doglianza per come formulata postula accertamenti in fatto che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284438 -01; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245-01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Rv. 264847-01) anche in relazione all'individuazione del termine di decorrenza in rapporto alla compiuta conoscenza del fatto delittuoso da parte della vittima.

3. Destituite di pregio s'appalesano le doglianze in punto di responsabilità formulate con il terzo motivo. Invero, le conformi sentenze di merito hanno dato conto della sussistenza di una condotta artificiosa della A.A. tesa ad indurre in errore la Vettori circa la propria solvibilità in quanto l'imputata - presentatasi con un falso nome, asserendo di essere in vacanza su una barca- dopo aver effettuato acquisti di biancheria per un modesti importi, creando un affidamento circa la sua serietà commerciale, effettuava in seguito degli ordini per un importo superiore a 36mila euro, consegnando in acconto un assegno "sicuro", rimasto tuttavia impagato per mancanza di fondi e sottraendosi, infine, ai tentativi della p.o. di contattarla. Lo scrutinio delle emergenze dibattimentali effettuato in sede di merito è improntato a corretti principi giuridici e non mostra criticità giustificative, tenuto conto che la Corte territoriale ha disatteso con congrua motivazione i rilievi difensivi in questa sede riproposti, finalizzati, attraverso la parcellizzazione del compendio probatorio, a censurare asseriti difetti motivazionali privi di decisività a fronte delle valutazioni rassegnate.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2024.
